



Regione Piemonte
COMUNE DI ALBIANO D'IVREA
(Città Metropolitana di Torino)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI
CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI**

(CUP: F35F22000150001)

IMPORTO COMPLESSIVO: € 196.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO	14	REVISIONE	0
TITOLO	RELAZIONE DNSH		
COMMITTENTE	Comune di Albiano d’lvrea Corso Vittorio Emanuele n° 54 – Cap. 10010 Tel.: 0125/59603		
PROGETTISTA	Ing. Giuseppe Manzone Corso Galileo Ferraris n° 132 – 10129 Torino Cell.: 337/218716		

Torino, 14/03/2024

Test(19/23)-ESE

IL PROGETTISTA:
Ing. Giuseppe Manzone
Corso Galileo Ferraris n° 132 – 10129 Torino
Tel.: 011/533512 - Cell.: 337/218716
E-mail: info@studiomanzone.it
PEC: giuseppe.manzone2@ingpec.eu

1. PREMESSE

Il presente progetto, costituisce il grado di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023, individuando quali sono i vincoli sull'area di intervento, gli obiettivi del progetto, i risultati attesi a seguito della realizzazione delle opere e la quantificazione dei costi di realizzazione.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo) 1. In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- c) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- d) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- e) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il Regolamento e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021 descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un "danno significativo",

contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali.

L'intervento deve sottostare al principio generale per cui tutti gli interventi previsti nel PNRR devono rispettare i criteri DNSH. In sostanza, nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

2. NORMATIVO DI RIFERIMENTO DNSH

La principale normativa comunitaria applicabile è:

- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE European Water Label (EWL); relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. "requisiti minimi");
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";

- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 31 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 387/2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ("testo unico ambientale");
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni;
- Normativa regionale ove applicabile.

CONTENUTO DELLE SCHEDE TECNICHE

La finalità delle schede tecniche è quella di fornire alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali e vale a dire:

- Mitigazione del cambiamento climatico [*];
- Adattamento ai cambiamenti climatici;
- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- Economia circolare;
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi.

[*] Unico obiettivo ambientale per cui sono previsti due Regimi di Verifica: l'intervento in argomento rientra nel Regime 2 - Esclusivo rispetto dei principi DNSH.

Il presente elaborato ha lo scopo di individuare le strategie e gli elaborati che dovranno essere realizzati e applicati nelle successive fasi di progettazione e/o eseguiti in fase di esecuzione e direzione dei lavori, coinvolgendo anche l'appaltatore, la stazione appaltante e la DL.

3. SCHEDA 5 - Interventi Edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento degli edifici

3.1 Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

In fase di esecuzione dei lavori sarà onere della stazione appaltante e dell'impresa esecutrice concordare quali strategie adottare per limitare le emissioni del cantiere.

Nello specifico, si suggerisce la possibilità di prendere in considerazione come elementi di premialità (non obbligatori):

- Realizzare l'approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili (Certificati di Origine – Certificazione rilasciata dal GSE);
- Impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica. Dovrà essere privilegiato l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;
- I trattori ed i mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGEV).

Per la verifica ex-ante sarà sufficiente che l'impresa preveda l'utilizzo di mezzi con le caratteristiche di efficienza sopracitate. In fase ex-post sarà onere della stazione appaltante e della DL ricevere i dati dei mezzi d'opera impiegati che dovrà fornire l'impresa.

3.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere ed afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base). Vista la dimensione del cantiere di piccola entità ubicata in un contesto urbano in cui da prima analisi non si individuano rischi idrogeologici, fluviali e di inondazione l'intervento risulta intrinsecamente conforme ai requisiti senza bisogno di verifiche particolari ex-ante e ex-post.

3.3 Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica (acque superficiali e profonde). Queste soluzioni dovranno interessare:

- Approvvigionamento idrico di cantiere, che dovrà essere ridotto allo stretto necessario;
- la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all'interno del cantiere, che potranno essere filtrate e raccolte in modo da limitare la contaminazione delle acque con eventuali materiali edili dissolti;
- la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti specifici, quale ad esempio betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.. che dovranno essere raccolte filtrate e pulite prima di essere riutilizzate e/o smaltite.

Sarà onere dell'impresa di presentare un adeguato bilancio idrico dell'attività di cantiere e predisporre tutti gli accorgimenti necessari al rispetto dei requisiti. Tale bilancio idrico dovrà poi essere verificato dalla stazione appaltante.

3.4 Economia Circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sarà quindi onere dell'impresa in fase precedente all'esecuzione lavori procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali.

In fase ex-ante sarà quindi onere dell'impresa presentare un Piano di gestione dei rifiuti e sviluppare un bilancio materie. In verifica ex-post intervento dovrà invece essere redatta la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti da cui emerga la destinazione ad una operazione "R".

3.5 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

In fase di esecuzione dei lavori sarà onere della stazione appaltante e dell'impresa esecutrice concordare quali strategie adottare per limitare le emissioni del cantiere:

- Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento

REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

- I mezzi d'opera impiegati dovranno rispettare i requisiti descritti in precedenza (mitigazione al cambiamento climatico);
- Dovrà inoltre essere garantito il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere, il contenimento dei rumori e altri accorgimenti di gestione delle emissioni.

Per la verifica ex-ante dei requisiti sarà onere dell'impresa indicare le limitazioni di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere; Indicare l'efficienza motoristica dei mezzi d'opera che saranno impiegati (rispondente ai requisiti); Verificare piano zonizzazione acustica comunale indicando la necessità di presentazione della deroga al rumore.

La verifica ex-post riguarderà l'acquisizione da parte della stazione appaltante delle schede tecniche dei materiali utilizzati e se presentata l'evidenza della deroga al rumore.

3.6 Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Il fabbricato oggetto di intervento, e conseguentemente l'area del cantiere, ricadono in ambito urbano (la frazione in cui è ubicato l'edificio è in prossimità del concentrico) in cui non sono riscontrabili particolari vincoli ambientali e/o aree sensibili dal punto di vista della biodiversità e dell'ecosistema.

Pertanto non si rendono necessarie particolari verifiche del rispetto dei requisiti in quanto il cantiere non arreca danno alla biodiversità per natura e non trovano applicazione i vincoli.

4. CONCLUSIONI

Dopo un'attenta analisi delle schede si conclude che l'intervento rispetta i criteri del DNSH e nelle successive fasi verranno redatti gli elaborati necessari alle check list per le verifiche ex-ante.